

Parti

Ricorrente: LJ

Convenuto: INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'integrazione di maternità disciplinata dall'articolo 60 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale in materia di previdenza sociale, LGSS), il cui testo consolidato è stato approvato con il Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo n. 8/2015), possa essere considerata una misura o azione positiva intesa a conseguire la parità sostanziale tra donne e uomini sancita dall'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il limite temporale per le pensioni il cui fatto legittimante sia successivo al 1° gennaio 2016, previsto dalla disposizione finale unica del Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo n. 8/2015), sia contrario al principio di proporzionalità cui deve essere soggetta ogni azione positiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Rennes (Francia) il 27 novembre 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

(Causa C-865/19)

(2020/C 54/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Rennes

Parti

Attrice: Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue

Convenuta: OG

Questione pregiudiziale

Se, in presenza di un tasso annuo effettivo globale su un finanziamento concesso a un consumatore pari al 5,364511%, la regola stabilita dalle direttive 98/7/CE, del 16 febbraio 1998 ⁽¹⁾, 2008/48/CE, del 23 aprile 2008 ⁽²⁾, e 2014/17/UE, del 4 febbraio 2014 ⁽³⁾, secondo cui, nella versione francese, «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1» (Il risultato del calcolo va espresso con un'accuratezza fino almeno alla prima cifra decimale. Per l'arrotondamento ad una cifra decimale specifica si applica la seguente regola: se la cifra decimale seguente detta cifra decimale specifica è maggiore o uguale a 5, detta cifra decimale specifica è aumentata di uno), consenta di reputare corretto un tasso annuo effettivo globale indicato come pari al 5,363%.

⁽¹⁾ Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1998, L 101, pag. 17).

⁽²⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

⁽³⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).
